DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1988

recante seconda modifica della decisione 87/361/CEE della Commissione che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/343/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1] modificata da ultimo dalla decisione 87/487/CEE [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 82/352/CEE della Commissione, del 10 maggio 1982, recante approvazione del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Repubblica francese [3],

considerando che l'evoluzione favorevole della situazione sanitaria, per quanto riguarda tale malattia, ha indotto la Commissione ad adottare, in data 26 giugno 1987, le decisione 87/361/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 88/17/CEE [5], che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese ;

considerando che anche altre regioni francesi rispondono attualmente ai requisiti fissati all'articolo 7 della decisione 80/1095/CEE e possono pertanto essere riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 87/361/CEE sono aggiunte le regioni seguenti :

— Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort),
— Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne),
— Picardie (Aisne, Oise, Somme),
— Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du Rhône, Var, Vaucluse),
— Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie).

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 80 del 3. 10. 1987, pag. 24.
(3) GU n. L 157 dell'8. 6. 1982, pag. 27.
(4) GU n. L 194 del 15. 7. 1987, pag. 31.
(5) GU n. L 9 del 13. 1. 1988, pag. 13.